



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "TUTELA DEGLI INVALIDI PARZIALI ESCLUSI DAL DIRITTO AL SOSTEGNO DI INVALIDITA' DOPO IL MESSAGGIO INPS N. 3495 DEL 14 OTTOBRE 2021" PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI "CUNEO SOLIDALE DEMOCRATICA", "CRESCERE INSIEME", "GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA" E "PARTITO DEMOCRATICO"-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con il messaggio n. 3495/2021 l'INPS ha comunicato che l'assegno mensile di invalidità, di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà liquidato soltanto ai soggetti rispetto ai quali risulti l'inattività lavorativa;
- tale determinazione discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che secondo l'Inps «con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio»;
- questa nuova interpretazione della legge farebbe venire meno la percepibilità del sussidio da parte di soggetti occupati, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, mentre fino ad oggi è stato concesso a tutti coloro la cui invalidità civile accertata in età lavorativa (18-64 anni) era tra il 74 e il 99 per cento ed il cui reddito personale annuo non superava 4.931,29 euro;
- questo limite massimo di reddito veniva, infatti, considerato derivante “da attività lavorativa non rilevante”, mentre ad oggi si propende per l'interpretazione letterale dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971 e s.m.i. che recita: «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'Inps, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12»;

CONSIDERATO CHE

privare di tale sussidio una platea di cittadini che, pur vittime di una importante invalidità, si impegnano a svolgere un'attività lavorativa che rappresenta soprattutto una loro piena partecipazione alla vita sociale e produttiva del Paese in linea con quanto richiamato anche dal dettato costituzionale (articoli 3 e 4), costituisce, senza dubbio, un grave passo indietro nella tutela dei diritti dei più deboli e vanifica quanto in concreto è stato fatto nel corso degli anni per favorire l'integrazione di chi versa in condizioni di disabilità;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a farsi portavoce presso il Governo ed il Ministero per le Disabilità della richiesta di adozione di tutte le iniziative di competenza per tutelare gli invalidi parziali esclusi dal diritto al sostegno di invalidità sulla base del messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021.